

DECRETO-LEGGE 16 LUGLIO 2020, N. 76.

MISURE URGENTI PER LA SEMPLIFICAZIONE E L'INNOVAZIONE DIGITALE

Entrata in vigore del provvedimento: 17/07/2020

TITOLO II

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI E RESPONSABILITÀ

Capo I

SEMPLIFICAZIONI PROCEDIMENTALI

Art. 12.

Modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241

1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) dopo il **comma 4**, è inserito il seguente: “**4 -bis. Le pubbliche amministrazioni *misurano e rendono pubblici i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli con i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite modalità e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti di cui al primo periodo.***”;

2) dopo il **comma 8**, è inserito il seguente: “**8 -bis. Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, *adottate dopo la scadenza dei termini* di cui agli articoli 14 -bis , comma 2, lettera c) , 17 -bis , commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14 - ter , comma 7, *nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6 -bis , adottati dopo la scadenza dei termini* ivi previsti, sono *inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21 -nonies , ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni.***”;

b) all'articolo 3 -bis, le parole “incentivano l'uso della telematica” sono sostituite dalle seguenti: “*agiscono mediante strumenti informatici e telematici*”;

c) all'articolo 5, comma 3, dopo le parole “L'unità organizzativa competente” sono inserite le seguenti: “, *il domicilio digitale*”;

d) all'articolo 8, comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole “l'ufficio” sono inserite le seguenti: “, *il domicilio digitale dell'amministrazione*”;

2) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “*d) le modalità con le quali, attraverso il **punto di accesso telematico** di cui all’articolo 64 -bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o con altre modalità telematiche, è possibile **prendere visione degli atti, accedere al fascicolo informatico** di cui all’articolo 41 dello stesso decreto legislativo n. 82 del 2005 ed esercitare in via telematica i diritti previsti dalla presente legge;*”;

3) dopo la lettera d), è inserita la seguente: “*d -bis) l’ufficio dove è possibile prendere visione degli atti che non sono disponibili o accessibili con le modalità di cui alla lettera d).*”;

e) all’articolo **10 -bis**, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono **sostituiti** dai seguenti: “*La comunicazione di cui al primo periodo **sospende** i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere **dieci giorni dopo** la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale **mancato accoglimento** il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i **solì motivi ostativi ulteriori** che sono conseguenza delle **osservazioni**. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi **già emergenti** dall’istruttoria del provvedimento annullato.*”;

f) all’articolo **16**, comma 2:

1) il primo periodo è **soppresso**;

2) al secondo periodo la parola: “facoltativo” è **soppressa**;

g) all’articolo **17 -bis**: 1) alla rubrica, le parole “Silenzio assenso” sono sostituite dalle seguenti: “*Effetti del silenzio e dell’inerzia nei rapporti*”;

2) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*Esclusi i casi di cui al comma 3, quando per l’adozione di **provvedimenti normativi e amministrativi** è prevista la proposta di una o più amministrazioni pubbliche diverse da quella competente ad adottare l’atto, la **proposta** stessa è trasmessa **entro trenta giorni** dal ricevimento della richiesta da parte di quest’ultima amministrazione.*”;

3) al comma 1, come modificato dalla presente lettera, quarto periodo, dopo le parole “dello schema di provvedimento;” sono inserite le seguenti: “*lo stesso termine si applica qualora dette esigenze istruttorie siano rappresentate dall’amministrazione proponente nei casi di cui al secondo periodo.*” e le parole “non sono ammesse” sono sostituite dalle seguenti: “*Non sono ammesse*”;

4) al comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “*Esclusi i casi di cui al comma 3, **qualora la proposta non sia trasmessa nei termini di cui al comma 1, secondo periodo, l’amministrazione competente può comunque procedere**. In tal caso, lo **schema di provvedimento**, corredato della relativa documentazione, è trasmesso all’amministrazione che avrebbe dovuto formulare la proposta per acquisirne l’assenso ai sensi del presente articolo.*”;

h) all’articolo **18**:

1) al comma 1, le parole da “Entro sei mesi” fino a “interessate” sono sostituite dalle seguenti: “*Le amministrazioni*”, e le parole “di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni e

integrazioni” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”;

2) dopo il comma 3, è inserito il seguente: “3 -bis. Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto **l'erogazione di benefici economici** comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero **il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.**”;

i) all'articolo **21 -octies, comma 2**, è **aggiunto**, in fine, il seguente periodo: “**La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10 -bis.**”;

l) all'articolo **29**, comma 2 -bis, dopo le parole “il termine prefissato” sono inserite le seguenti: “, di misurare i tempi effettivi di conclusione dei procedimenti”.

2. **Entro il 31 dicembre 2020** le amministrazioni e gli enti pubblici **statali** provvedono a verificare e a **rideterminare, in riduzione, i termini di durata dei procedimenti di loro competenza** ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Gli **enti locali** possono gestire in **forma associata in ambito provinciale o metropolitano** l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo **18** della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le province e le città metropolitane definiscono nelle assemblee dei sindaci delle province e nelle conferenze metropolitane appositi protocolli per organizzare lo svolgimento delle funzioni conoscitive, strumentali e di controllo, connesse all'attuazione delle norme di semplificazione della documentazione e dei procedimenti amministrativi.

Art. 13.

Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi

1. **Fino al 31 dicembre 2021**, in tutti i casi in cui debba essere indetta una **conferenza di servizi decisoria** ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è in **facoltà** delle amministrazioni procedenti di adottare lo strumento della **conferenza semplificata** di cui all'articolo 14 -bis della medesima legge, con le seguenti **modificazioni**:

a) tutte le amministrazioni coinvolte rilasciano le determinazioni di competenza entro il **termine perentorio di sessanta giorni**;

b) al di fuori dei casi di cui all'articolo 14 -bis, comma 5, l'amministrazione procedente svolge, **entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni di competenza delle singole amministrazioni**, con le modalità di cui all'articolo 14 -ter, comma 4, della legge n. 241 del 1990, una **riunione telematica di tutte le amministrazioni coinvolte** nella

quale prende atto delle rispettive posizioni e procede senza ritardo alla stesura della **determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi** verso la quale può essere proposta opposizione dalle amministrazioni di cui all'articolo 14 -quinquies , della legge n. 241 del 1990, ai sensi e nei termini ivi indicati. **Si considera in ogni caso acquisito** l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione, ovvero abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

2. Nei casi di cui agli articoli 1 e 2, ove si renda necessario riconvocare la **conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione** tutti i termini sono ridotti della metà e **gli ulteriori atti** di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, sono **rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta**.